Prot. n. 6012/C2a

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL FONDO REGIONALE (RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO SCOLASTICO 2012/2013) PER I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE MARCHE

L'anno 2013, il giorno 23 del mese di aprile, in Ancona, nell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, in sede di negoziazione integrativa a livello regionale,

la delegazione di Parte pubblica composta da:

- Michele Calascibetta	Direttore Generale
- Andrea Ferri	Dirigente Amministrativo
- Giancarlo Mariani	Funzionario di III Area – fascia 6
- Michela Salvucci	Funzionario di III Area – fascia 1

e la delegazione di Parte sindacale composta da:

- Riccardo Rossini - Antonio Iandiorio	ANP CIDA
- Alfio Albani	FLC CGIL
- Giancarlo Marcelli	CISL SCUOLA
- Paola Martano	SNALS CONFSAL
- Claudia Mazzucchelli - Giuseppe Pacetti	UIL SCUOLA

CONCORDANO

il testo del contratto integrativo regionale per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica in merito alla determinazione e all'utilizzo del fondo regionale per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato relative all'anno scolastico 2012/2013.

PREMESSO

- che in data 15 luglio 2010 sono stati stipulati, per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica, il contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007 nonché il contratto collettivo nazionale di lavoro per il secondo biennio economico 2008-2009;
- che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. n. 9747 del 20 dicembre 2012, ha comunicato la consistenza del fondo regionale per l'anno scolastico 2012/2013, determinato sulla base della normativa contrattuale vigente e del disposto di cui all'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

- che per dare applicazione al citato art. 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010 il Ministero ha seguito gli indirizzi della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, n. 12 del 15 aprile 2011, registrata alla Corte dei Conti il 14 giugno 2011, registro 6, foglio 217;
- che la somma assegnata all'Ufficio scolastico regionale per le Marche in base all'organico di diritto dell'anno scolastico 2012/2013 dei dirigenti scolastici è pari a **€ 3.827.484,92;**
- che l'Ufficio scolastico regionale per le Marche ha determinato in **€ 24.208,29** l'ammontare complessivo dei compensi per incarichi aggiuntivi (art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 aprile 2006, come integrato dall'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 luglio 2010);
- che il fondo regionale destinato alle retribuzioni di posizione e di risultato per l'anno scolastico 2012/2013 è pertanto quantificato in complessivi **€ 3.851.693,21**;
- che ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, parte variabile, e della retribuzione di risultato le Parti convengono di procedere ad una nuova articolazione delle istituzioni scolastiche in fasce di complessità, tenuto conto che l'attuale configurazione della rete scolastica, per quanto riguarda le situazioni dimensionali e di complessità, è stata completamente modificata a decorrere dal 1° settembre 2012, a seguito dell'approvazione del piano di dimensionamento da parte dall'Assemblea legislativa della Regione Marche, nella seduta del 24 gennaio 2012;
- che a tal fine vengono stabiliti i criteri e i parametri riportati nell'acclusa tabella A, parte integrante del presente contratto;
- che secondo la nuova configurazione le scuole funzionati dal 1° settembre 2012 sono complessivamente n. 245, di cui n. 217 "normodimensionate" e n. 28 "sottodimensionate", così come definite dalla normativa vigente (comma 5 dell'art. 19 della legge 15 luglio 2011, n. 111 come modificato dalla legge n. 183/2011, art. 4, comma 69);
- che le scuole stesse vengono articolate in tre fasce di complessità;
- che le 28 scuole "sottodimensionate", affidate in reggenza, sono collocate nella terza fascia;
- che le 217 scuole "normodimensionate" sono articolate come segue:
  a) le scuole incluse nella graduatoria, formulata in base al punteggio conseguito, nella posizione da 1 a 20 sono collocate in prima fascia;
  b) le altre 197 scuole che seguono in graduatoria sono collocate in terza fascia;
- che a parità di punteggio la precedenza è determinata dal maggior numero di alunni;

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Art. 2
Nuova articolazione delle scuole in fasce

In base ai criteri descritti nell'acclusa **tabella A**, parte integrante del presente contratto, le istituzioni scolastiche della regione Marche, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, parte variabile, e della retribuzione di risultato, sono articolate in tre fasce così definite:

a) prima fascia – le scuole incluse nella posizione da 1 a 20 della graduatoria formulata in base al punteggio conseguito, allegato **tabella B**, parte integrante del presente contratto;

b) seconda fascia - le scuole incluse nella posizione da 21 a 217 della graduatoria medesima;
c) terza fascia - le scuole "sottodimensionate" (n. 28), indicate nella **tabella C**, parte integrante del presente contratto;

Art. 3
Fondo regionale 2012/2013 – risorse incarichi aggiuntivi

Il fondo regionale per l'anno scolastico 2012/2013 per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato è così determinato:

a) **€ 3.827.484,92**, come quantificato dalla nota ministeriale n. 9747 del 20 dicembre 2012;

b) **€ 24.208,29** derivanti da incarichi aggiuntivi svolti dai dirigenti fino alla data del 31 dicembre 2012.

Pertanto, il budget disponibile è quantificato in **€ 3.851.693,21**.

Art. 4
Retribuzione di posizione – anno scolastico 2012/2013

1. L'importo disponibile per la retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile), definito in ragione dell'85% delle risorse complessive del fondo cui al precedente art. 3, è pari a **€ 3.273.939,23**.

2. L'importo disponibile per l'attribuzione della retribuzione di posizione parte variabile, al netto della quota da destinare alla retribuzione di posizione parte fissa (**€ 762.158,81**[1]**,** corrispondente a **€ 3.556,67** per ciascuno dei 215 dirigenti scolastici effettivamente in servizio, di cui uno deceduto il 15 dicembre 2012 (pertanto in servizio per tre mesi e quindici giorni, pari a 0,29) e due in particolare posizione di stato) è pari a **€ 2.511.789,42**.

3. La quota media pro-capite relativa alla retribuzione di posizione parte variabile, derivante dalla divisione del budget disponibile per il numero dei posti previsti dall'organico dei dirigenti della regione (esclusi i C.P.I.A., non ancora attivati) stabiliti in numero 245, è pari a **€ 10,252,16498**.

La quota media moltiplicata per il numero dei dirigenti effettivamente in servizio, compresi quelli in particolare posizione di stato (n. 214,29), determina l'ammontare effettivo destinato alla retribuzione di posizione parte variabile, pari a **€ 2.196.936,43,** ridotto a **€ 1.880.853,41**, effettivo fabbisogno per le limitazioni per le limitazioni di cui all'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

Gli importi da corrispondere nel corrente anno scolastico 2012/2013 per la voce "retribuzione di posizione, parte variabile" sono rideterminati come segue, nel limite del dell'importo complessivo massimo **di € 1.880.853,41:**

fasce	importo annuo lordo	importo mensile lordo per tredici mensilità
prima fascia	€ 9.455,41	€ 727,34
seconda fascia	€ 8.707,32	€ 669,79
terza fascia	€ 7.070,49	€ 543,88

[1] € 3.556.67 per 214,29

La somma di **€ 1.880.853,41** è il risultato dei seguenti conteggi, riferiti agli importi da corrispondere in base alla nuova articolazione delle fasce di complessità di cui al precedente art. 1:

n. 20 quote prima fascia	€ 9.455,41 x 20	€	189.108,20
n. 194,29 quote seconda fascia	€ 8.707,32 x 194,29	€	1.691.645.21
	totale	€	1.880.853,41
nota: le 28 scuole in terza fascia sono affidate in reggenza			

4. La quota residua di **€ 630.927,01** (2.511.780,42 – 1.880.853,41), integra il budget destinato alla retribuzione di risultato.

5. A decorrere dal 1° settembre 2012 gli importi annui lordi, per 13 mensilità, della retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, relativi alle fasce di complessità delle istituzioni scolastiche, come ridefinite al precedente art. 1, sono riportati nella seguente tabella, nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010:

dirigenti scolastici in servizio		**importo annuo lordo parte fissa**	**importo annuo lordo parte variabile**	**importo annuo lordo complessivo (parte fissa e parte variabile)**
in prima fascia	20	€ 3.556,67	€ 9.455,41	€ 13.012,08
in seconda fascia (*)	194,29	€ 3.556.67	€ 8.707,32	€ 12.263,99
in terza fascia (**)	=	=	=	=
Totale	**214,29**			

(*) di cui due in particolare posizione di stato e uno deceduto il 15 dicembre 2012 (in servizio per 106 giorni, pari a 106/365 ovvero a 0,29)

(**) tutte le 28 scuole in terza fascia sono affidate in reggenza

7. Per i due dirigenti in particolare posizione di stato, di cui all'art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 aprile 2006, la retribuzione di posizione è attribuita secondo la fascia di complessità dell'istituzione scolastica attribuita con incarico nominale.

Art. 5
Retribuzione delle reggenze - anno scolastico 2012/13

1. L'integrazione della retribuzione di risultato per l'intero anno scolastico, nella misura dell'80% della parte variabile della retribuzione di posizione dell'Istituzione scolastica affidata in reggenza, spettante in applicazione dell'art. 2, comma 2, del contratto integrativo nazionale sottoscritto il 22 febbraio 2007, è determinata come segue:

fasce	**importo annuo lordo da corrispondere in unica soluzione al termine della reggenza**	
prima fascia	80% di € 9.455,41 =	€ 7.564,32
seconda fascia	80% di € 8.707,32 =	€ 6.965,85
terza fascia	80% di € 7.070,49 =	€ 5.656,39

2. Il fabbisogno totale, per **28** incarichi di reggenza di durata annuale su sedi appartenenti alla terza fascia, ammonta a **€ 158,378,98**.

Detto importo è incrementato di **€ 27.863,40**, corrispondenti alle somma dei fabbisogni necessari per la corresponsione dell'integrazione della retribuzione di risultato ai dirigenti affidatari di incarichi di reggenza di durata annuale su quattro scuole appartenenti alla seconda fascia nonché di **€ 17.137,90** (6.965,85 : 365 x 898) per le reggenze di durata inferiore ad un anno conferite nel corrente anno scolastico 2012/2013, per complessivi 898 giorni.

L'importo complessivo di **€ 203.380,28** è sottratto alla quota parte del fondo regionale destinato alla retribuzione di risultato.

3. Le reggenze di durata inferiore a un anno, eventualmente conferite successivamente al 30 aprile 2013, graveranno sul fondo 2013/2014.

Art. 6
Retribuzione di risultato – anno Scolastico 2012/2013

1. Le risorse disponibili per la retribuzione di risultato per l'anno scolastico 2012/2013, definite in ragione del 15% del fondo regionale, sono pari a **€ 1.005.300,71,** corrispondente alla somma algebrica tra le seguenti voci:

+ 15% del fondo regionale	€ 577.753,98	+
+ somma residua budget retribuzione di posizione, parte variabile	€ 630.927,01	+
- fabbisogno per integrazione retribuzione di risultato relativa alle reggenze	€ 203.380,28	-
totale	€ 1.005.300,71	=

2. La misura della retribuzione di risultato riferita all'anno scolastico 2012/2013, in relazione ai valori delle fasce di posizione dei dirigenti scolastici in servizio nelle scuole ivi collocate, è la seguente:

fasce	importo annuo lordo	importo mensile lordo
- prima fascia	€ 5.053,85	€ 388,75
- seconda fascia	€ 4.653,99	€ 357,99
- terza fascia [2]	=	=

3. Per i due dirigenti in particolare posizione di stato, di cui all'art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 aprile 2006, la retribuzione di risultato corrisponde alla fascia di complessità dell'istituzione scolastica attribuita con incarico nominale.

4. Le Parti convengono di far erogare la retribuzione di risultato mensilmente per tredici mensilità.

Art. 7
Clausola di salvaguardia

1. Le risorse destinate al fondo regionale sono integralmente utilizzate nell'anno scolastico di riferimento.

[2] tutte le 28 scuole collocate in terza fascia sono affidate in reggenza

2. I criteri e le modalità di utilizzo del fondo regionale definiti dal presente contratto continuano ad applicarsi fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo regionale.

Il presente contratto, corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria.

Gli effetti del contratto medesimo sono subordinati alla positiva certificazione dei costi, operata dal competente organo di controllo, ai sensi dell'art. 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2009, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ancona, 23 aprile 2013.

la delegazione di Parte pubblica

- Michele Calascibetta		f.to
- Andrea Ferri		f.to
- Giancarlo Mariani		f.to
- Michela Salvucci		f.to

la delegazione di Parte sindacale

- Riccardo Rossini	ANP CIDA	f.to
- Antonio Iandiorio		f.to
- Alfio Albani	FLC CGIL	f.to
- Giancarlo Marcelli	CISL SCUOLA	f.to
- Paola Martano	SNALS CONFSAL	f.to
- Claudia Mazzucchelli	UIL SCUOLA	f.to
- Giuseppe Pacetti		f.to